

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4  
PRATO**

DELIBERAZIONE 26 maggio 2010, n. 550

**Realizzazione Nuovo Ospedale di Prato - liquidazione indennità di esproprio.**

Affissa all'albo della USL dal 07.06.2010 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni.

Omissis

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate

1) di prendere atto:

- delle dichiarazioni di accettazione dell'indennità di esproprio, .....omissis....., rese dalla Sig.ra Melani Giulietta, nata a Prato il 09/11/1948, codice fiscale MLNGTT48S49B999R, .....omissis....., per € 119.303,63=, e dalla Sig.ra Del Becaro Giuseppina, nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 05/01/1947, codice fiscale DLBGPP47A45H769X, .....omissis....., per € 119.303,64=, proprietarie .....omissis....., dei terreni distinti al Catasto Terreni del Comune di Prato al foglio 43, p.lle nn. 2533 (ex 99/b) e 2532 (ex 2244/b), oggetto di esproprio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R.327/01, di cui al Decreto di Esproprio, Prot. P/20335 del 10.04.2009, per la realizzazione dei lavori di costruzione del Nuovo Ospedale di Prato;

Omissis

3) di dare atto, inoltre

Omissis

- che le indennità di € 119.303,63= e € 119.303,64=, da corrispondere, rispettivamente, alla Sig.ra Melani Giulietta e alla Sig.ra Del Becaro Giuseppina, sono soggette alla ritenuta del 20% di cui al comma 7 dell'ex art. 11 L. 30/12/1991 n. 413, .....omissis.....;

4) di pubblicare per estratto nel BURT il presente

provvedimento, esecutivo con il decorso di trenta giorni dal compimento delle formalità di pubblicazione;

5) di dare atto che in caso di tempestiva opposizione da parte di terzi, anche stragiudiziale, sarà comunque disposto il deposito delle indennità, ai sensi dell'art. 26, comma 9, ma non potrà essere autorizzato l'eventuale svincolo, ai sensi dell'art. 26, comma 5;

Omissis

*Il Direttore Sanitario*  
Francesco Bellomo

*Il Direttore Amministrativo*  
Massimo Braganti

*Il Direttore Generale*  
Bruno Cravedi

**CONSORZIO DELLA DENOMINAZIONE  
SAN GIMIGNANO (Siena)****Modifica disciplinare della D.O.C.G. Vernaccia di San Gimignano.**

La sottoscritta Letizia Cesani, in qualità di presidente e legale rappresentante del Consorzio della Denominazione San Gimignano, notifica che, in merito alla domanda di modifica al vigente disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita "VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO", pubblicata sul BURT parte seconda n. 13 del 31/03/2010, in ottemperanza a quanto richiesto dal Ministero competente in relazione all'area d'imbottigliamento del vino Vernaccia di san Gimignano DOCG, è stata variata la formulazione proposta per l'articolo 5.

Fa inoltre presente che chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione relativa presso il Comune di San Gimignano.

Eventuali osservazioni dovranno essere inoltrate al citato Consorzio non oltre 30 (trenta) giorni dall'eventuale pubblicazione della presente notifica sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

*Il Presidente*  
Letizia Cesani

SEGUE ALLEGATO

**Disciplinare di produzione del vino “Vernaccia di San Gimignano” DOCG: nuova proposta dell’articolo 5 per la richiesta di modifica**

**Articolo 5 – (Vinificazione)**

[1] Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ambito del territorio del comune di San Gimignano.

[2] E’ tuttavia autorizzata la vinificazione fuori zona di produzione alle aziende che avevano ottenuto specifica Autorizzazione da parte del ministero competente, in base alle condizioni stabilite nel disciplinare di produzione approvato con D.M. del 09/07/1993.

[3] La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% e, qualora la resa superi detto limite, l’eccedenza, fino ad un massimo del 5%, non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Se la resa totale risultasse superiore al 75%, l’intero prodotto non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

[4] E’ consentito l’arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali e, nel caso di uso di mosti concentrati è consentito il solo impiego di mosti concentrati rettificati.

[5] E’ consentito l’impiego in vinificazione e nelle successive fasi di conservazione, di recipienti in legno.

[6] Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Vernaccia di San Gimignano” nella tipologia “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno 11 mesi a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve. Prima dell’immissione al consumo, il vino deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di tre mesi in bottiglia.

[7] Le operazioni di invecchiamento e di affinamento devono essere effettuate nell’area di produzione delle uve o nelle strutture autorizzate in cui è consentita la vinificazione come previsto al comma 2 del presente articolo.

[8] L’imbottigliamento è consentito unicamente nell’area di vinificazione delle uve così come delimitata ai commi 1 e 2 del presente articolo.